

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2706

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISTONE, CENTO

Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, del Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati

Presentata il 6 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quasi due anni fa, la legge di riforma delle istituzioni artistiche n. 508 del 1999 era stata approvata per motivi di urgenza — la si attendeva da decenni — anche se, nelle competenti Commissioni parlamentari, con rilievi e perplessità che oggi possiamo considerare d'importanza fondamentale per il presente e il futuro delle istituzioni accademiche, in sostanza per la loro stessa dignità, credibilità e sopravvivenza come istituzioni di alta cultura. Allora, la legge n. 508 del 1999 si prefissava di inserire le istituzioni riformate nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (oggi Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), ovvero nel secondo sistema autonomo, il cosiddetto « sistema dell'alta formazione e specializ-

zazione artistica e musicale », secondo il dettato costituzionale dell'articolo 33, cui si è fatto più volte riferimento nelle Commissioni Cultura delle Camere e più in generale da parte delle forze politiche che in questi anni hanno promosso e sostenuto l'improrogabile necessità della riforma, soprattutto rispetto allo stato giuridico delle altre similari istituzioni europee e presenti in tutto il mondo, che sono di grado universitario, ovvero appartengono tutte al settore dell'istruzione superiore.

La legge n. 508 del 1999, della quale ancora devono essere adottati i relativi regolamenti di attuazione, tuttavia va trasformandosi in un rudere che lentamente si sgretola, sotto gli attacchi convergenti e interessati che provengono sia dal mondo universitario, sia dall'interno delle stesse

Accademie, in realtà abbandonate a se stesse, e dove il concetto di autonomia finisce per trasformarsi e degenerare in anarchia, nella quale pur sopravvivono studenti e docenti, intellettuali e artisti di valore.

La ragione di questa intollerabile situazione risiede in un problema lasciato irrisolto dalla legge n. 508 del 1999. Infatti, se appare del tutto corretta e necessaria la citazione dell'articolo 33 della Costituzione fatta nell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, c'è da osservare che poi, nel contesto della legge, sono state disattese alcune indicazioni, fondamentali e fondanti dello stesso articolo 33, le quali stabiliscono in termini inequivocabili la parità tra arte e scienza, tra accademia e università, entrambe definite in parallelo « istituzioni di alta cultura ». Nel contesto della legge n. 508 del 1999 al contrario, scompare questa basilare parità o equipollenza.

Si tratta di una questione sostanziale: l'accettata specificità delle istituzioni di alta cultura, « sedi primarie di alta formazione », secondo il dettato legislativo, si è trasformata ancora una volta in netta inferiorità e separazione dal sistema dell'istruzione superiore universitaria.

Siamo certi che le Commissioni Cultura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fossero pienamente convinte dell'inadeguatezza di questo testo di legge, soprattutto per quanto riguarda il problema, non certo marginale, dei ruoli della docenza nelle istituzioni di alta cultura. Non averli risolti, significa, in concreto, aver evitato di dare attuazione alla piena riforma delle istituzioni di alta cultura. Basterebbe sfogliare gli atti parlamentari delle sedute in Commissione, e in particolare l'ultima, del 10 novembre 1999, alla Camera dei deputati, per cogliere insoddisfazione, perplessità, imbarazzo e consapevolezza per la prospettiva di poter adeguare, soltanto nei futuri regolamenti, le istituzioni di alta cultura, la docenza e i titoli, al sistema universitario, pur fatte salve le sempre ricordate specificità, le quali ormai si configurano soltanto come diversità dei piani di studio. Si avvertiva

chiaramente che dovevano essere rimosse, *in primis*, « le radici guaste » della legge.

Per anni, il problema centrale del passaggio nei ruoli universitari dei docenti delle Accademie attraverso una necessaria e inevitabile verifica, è stato strumento primario di negazione di ogni idea di riforma. Ma anche il « tabù » del passaggio concorsuale appare oggi del tutto superato, anche perché il problema della docenza è legato a doppio filo alla possibilità del rilascio dei titoli universitari. Il parere del Comitato ristretto della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica (nella 128^a seduta del 6 aprile 1999) era davvero pertinente e puntuale quando rilevava che nell'atto Senato n. 2881 si prevedeva « la sostanziale equiparazione del personale docente delle Accademie e dei Conservatori con la docenza universitaria ». Non ci sono più argomenti convincenti sulla impraticabilità di una riforma delle Accademie in senso universitario. Queste sono istituzioni pubbliche che devono confrontarsi e competere con le omologhe dell'Europa e del resto del mondo e non possiamo vederle ridotte a « botteghe » private, obsolete per la cultura e per la società, che nulla hanno da spartire con le necessità di una moderna didattica sui linguaggi dell'arte, di un'arte che oggi si misura con la scienza e con le nuove tecnologie, con una profonda riflessione critica sulle immagini, gli oggetti e la musica.

Non è più possibile rinviare l'istituzione della ricerca artistica e il suo radicamento nei massimi livelli dell'istruzione universitaria, proprio oggi in una fase epocale della comunicazione visiva e non solo, quando la critica estetica sembra incapace di fare fronte al nuovo e indiscriminato consumo di immagini che offrono i vecchi e i nuovi mezzi di comunicazione di massa.

Da anni le lotte studentesche e dei docenti rivendicano per le Accademie e per le altre Istituzioni di alta cultura uno spazio non indefinito ma a tutti gli effetti universitario che le possa rifondare quali centri attivi di cultura e di ricerca artistica, facoltà delle arti che conviveranno

sullo stesso piano con le facoltà dello IUAV veneziano, pur nelle inevitabili differenze dell'offerta formativa, al di là di altre ambigue collocazioni in una inesistente fascia post-secondaria, come qualche gruppo conservatore tenta di proporre. È, quindi, un diritto inalienabile dello studente (non solo dello studente già diplomato) vedersi riqualificato, con norme adeguate, come autentico titolo di laurea, un semplice diploma difficilmente utilizzabile sul mercato del lavoro, mentre nelle Accademie la prassi estetica, la ricerca sperimentale si legano dialettica-

mente, in modo realmente specifico, alla riflessione teorica.

Il diritto a una riforma di grado universitario è oramai un diritto certo, razionale, necessario e riconosciuto da chiunque in campo internazionale. Ebbene, di fronte all'unanime consenso teorico e al nulla di fatto vogliamo qui richiamare l'attenzione sull'assoluta necessità culturale e costituzionale di modificare la legge n. 508 del 1999, introducendo la chiara previsione dei ruoli della docenza universitaria e dei titoli di laurea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di seguito denominata: « legge n. 508 », sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in istituzioni di grado universitario ».

ART. 2.

(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale).

1. All'articolo 2 della legge n. 508 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « il sistema » è inserita la seguente: « universitario »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano, in analogia con i titoli universitari: il diploma universitario, di durata non superiore a tre anni, eventualmente variabile al fine dell'adeguamento alle norme in materia stabilite dall'Unione europea, e finalizzato al conseguimento del livello formativo richiesto dalle specifiche aree professionali; il diploma di laurea, di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei, finalizzato a fornire agli studenti adeguate conoscenze sui metodi, sui contenuti culturali, sulle teorie e sulle pratiche dei linguaggi artistici; il diploma di specializzazione, articolato in indirizzi, conseguito successivamente alla laurea, anche con attività di tirocinio didattico, e

che prevede un esame finale che ha valore di esame di Stato, abilita all'insegnamento e costituisce titolo valido per l'ammissione ai concorsi pubblici; il dottorato di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia. Il diploma di laurea afferisce alla classe di laurea 23 in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, di cui all'allegato 23 annesso al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000 »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il rapporto di lavoro, le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, è regolato, a regime, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. In sede di prima attuazione della presente legge, il personale docente in servizio nelle citate istituzioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica delle medesime istituzioni, mediante concorsi riservati. Il personale docente che non risulti vincitore di tali concorsi è collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni ed il trattamento economico e giuridico complessivo in godimento. Il personale non docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 è inquadrato in nuovi ruoli corrispondenti a quelli del personale non docente delle università ed è sottoposto alle medesime norme che ne regolano il rapporto di lavoro »;

d) al comma 7, alinea, la parola: « CNAM » è sostituita dalle seguenti: « il Consiglio universitario nazionale (CUN) »;

e) al comma 8:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; riconoscimento agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1, negli organi collegiali, degli stessi diritti e doveri, nonché, in particolare, del diritto di voto, riconosciuti dalla legislazione vigente agli studenti universitari; »;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella vigente nelle altre istituzioni universitarie, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra di esse; »;

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con altre istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari sia da parte degli atenei sia delle istituzioni di cui all'articolo 1; ».

2. L'articolo 3 della legge n. 508 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. (*Rappresentanza nel CUN*). — 1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 nominano propri rappresentanti, all'interno del CUN, eletti dal personale docente, non docente e dagli studenti delle medesime istituzioni ».

3. L'articolo 4 della legge n. 508 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. (*Validità dei diplomi*). — 1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.

2. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei titoli universitari previsti al comma 5 dell'articolo 2, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui al medesimo articolo 2, comma 7, lettera *h*) ».

4. L'articolo 9 della legge n. 508 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. (*Norme finanziarie*). — 1. Agli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0049280